

- 16) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 17) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese gli aggiornamenti catastali del caso, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 18) Gli impianti tecnologici, laddove previsti, dovranno riportare tutti i requisiti di legge, sia in termini di caratteristiche tecniche che in termini di gestione ed utilizzo;
- 19) Eventuali oneri e spese di utenze e dei relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 20) Eventuali manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità;
- 21) Il canone applicato è stato determinato secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione del Demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza n. 22/2021, con applicazione del canone minimo come previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n.104 conv. in L. 13/10/2020 n. 126 novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Resta in capo al soggetto concessionario il preventivo conseguimento di tutte le autorizzazioni e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie;
- 24) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 25) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 26) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati, tramite versamento virtuale tramite F24.**

IL CONCESSIONARIO
Giovanni Gasparini
Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il seguente domicilio digitale: rencospa@legalmail.it

Ancona, 26/05/2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO
Giovanni Gasparini

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 31/05/2022 al n° 866 serie 1 con l'esenzione di euro 359,30

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

N. 01-5 del registro
Concessioni - Anno 2022

N. 1937 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIFIC
	VARIAZ. INTERESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art.8, 3° comma lett. m) della legge 84/94;

Considerato che, con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa ai Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il Regolamento di Amministrazione del Demanio di questa Autorità approvato con Ordinanza n. 22/2021;

Visto il "Regolamento del Porto di Pesaro", della Capitaneria di Porto di Pesaro, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 3/2014 in data 20.01.2014, come modificato con Ordinanza n. 32 del 09/08/2021 recante la disciplina, di ogni attività ed operazioni portuali, nell'ambito degli specchi acquei, degli ormeggi e delle banchine e delle opere portuali in relazione all'attuale e consolidata destinazione delle stesse;

Vista l'istanza assunta al prot. al prot. n. ARR-14807 del 24/11/2021, e relative integrazioni da ultimo trasmesse con nota prot. ARR 4388 del 08/04/2022, con la quale il sig. Gasparini Giovanni C.F. GSPGNN83H29D749A, residente in Fano (PU), via Cesare Pavese n. 3/B, già titolare della licenza n. 41/2010 del 11/05/2010, ha avanzato richiesta di nuovo rilascio di concessione demaniale marittima ex art. 36 Cod. Nav., dello specchio acqueo di mq. 88,24 per l'ormeggio della propria unità da diporto iscritta al nr. PS 2261/D del RID della Capitaneria di Porto di Pesaro, nonché corpo morto e passerella per l'accesso all'unità nel posto ormeggio C1/13 nel Porto di Pesaro, per la durata di anni 4;

Vista la precedente licenza portante n. 41/2010 del 11/05/2010 rep. A/41/10 intestata al sig. Gasparini Giovanni C.F. GSPGNN83H29D749A -avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq 88,24 (18,735X4,71) -superficie virtuale, tenuto conto della lunghezza della catenaria collegata al corpo morto pari a mq 136,74 (m 29,01X m 4,71) - situato nel porto di Pesaro e precisamente posto ormeggio zona C1/13 per mantenersi all'ormeggio la propria unità da diporto iscritta al nr. PS 2261/D del R.I.D. della Capitaneria di Porto di Pesaro, nonché corpo morto e passerella per l'accesso all'unità, con scadenza naturale al 31/12/2010, già prorogata ex lege fino al 31/12/2020 e, successivamente, prorogata ex lege di un anno fino al 31.12.2021, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215 recante modifica dell'art. 199 comma 3 lett b), a mente del quale nel caso in cui, le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, risultino già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 146/2021, la ulteriore proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del titolo demaniale all'esito della procedura comparativa;

Vista la pubblicazione della domanda in data 15/12/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR 8902 del 06/12/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pesaro acquisita al prot. n. ARR 1449 del 08/02/2022;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 25/01/2022 dalla Capitaneria di Porto di Pesaro unitamente a personale di questa Autorità i cui esiti sono stati assunti al prot. ARR 884 del 26/01/2022;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 9184 del 20/12/2021;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane -Ufficio di Ancona del 21/03/2022 assunta al prot. ARR 3374 del 21/03/2022;
Vista la delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 10/02/2022 dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.lgs. n.159/2011 in data 21/01/2022 PR_PUUTG_Ingresso_004348_20220121, acquisita a prot. ARR-6160-17/05/2022, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di versamento del canone di concessione demaniale accertato con atto n. 01-4/22 del 15/03/2022 assunta al prot. ARR 3365 del 21/03/2022;

Vista l'attestazione di versamento, assunta al prot. ARR 3365 del 21/03/2022, di euro 5.000,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di euro 1.000,00 già prestato in data 12/07/2017 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione, nonché dell'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna, alla scadenza, rimessi in pristino stato;

Vista la polizza assicurativa n. 1/34328/30/166169705 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni con massimale pari ad euro 6.070.000,00 -massimale persone e 1.220.000,00 massimale cose;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Al Sig. Gasparini Giovanni

codice fiscale GSPGNN83H29D749A

di occupare uno specchio acqueo di mq 88,24 (18,735X4,71) -superficie virtuale, tenuto conto della lunghezza della catenaria collegata al corpo morto pari a mq 136,74 (m 29,01X m 4,71) - situato nel porto di Pesaro e precisamente posto ormeggio zona C1/13 per mantenervi all'ormeggio la propria unità da diporto iscritta al nr. PS 2261/D del R.I.D. della Capitaneria di Porto di Pesaro, nonché corpo morto e passerella per l'accesso all'unità per la durata di anni 4.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: canone anno 2022, salvo conguaglio = € 2.698,75, determinato ai sensi della Circolare n. 3 del 29/12/2021 del MIMS in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni quattro dal 01/01/2022 al 31/12/2025

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese

delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
- 4) L'assegnatario non può ormeggiare un'unità diversa da quella dichiarata sulla domanda modello imbarcazione a vela con motore ausiliario targata PS 2261/D denominata "Chica Boba II";
- 5) Il porto non è custodito e pertanto l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine al furto o danneggiamento delle unità ormeggiate nel porto, sia pure regolarmente autorizzate;
- 6) L'Autorità non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali, anche in considerazione della non omogeneità dei fondali all'interno della Nuova Darsena;
- 7) Gli assegnatari dei posti di ormeggio dovranno a propria cura e spese organizzare il sistema di ormeggio mediante l'impiego di corpi morti e di attrezzatura idonea che assicuri l'imbarcazione all'apposita catenaria sistemata dall'Autorità di Sistema lungo la banchina.
- 8) La sistemazione del corpo morto non deve pregiudicare in alcun modo la situazione dei fondali.
- 9) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 10) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 11) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 12) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 14) Il concessionario si impegna a garantire il rispetto dello specchio acqueo assentito ad esclusivo uso diportistico, per finalità esclusivamente ludico-sportive, escludendo alcun fine di lucro derivante dall'esercizio del presente titolo
- 15) Il concessionario è tenuto a provvedere e assicurare la corretta gestione dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio della presente concessione secondo le normative applicabili;



Rapporto di verifica

Nome file **licenza gasparini da firmare.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica **26/05/2022 12:42:35 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 GAROFALO VINCENZO	CN=InfoCamere Qualified Electr...	2	✓
1	 LUCCHINI GABRIELE	CN=Namirial CA Firma Qualifica...	3	✓
2	 GASPARINI GIOVANNI	CN=InfoCamere Qualified Electr...	4	✓
	Appendice A		5	



TOTALE SPECCHIO ACQUEO METRI QUADRATI 88,24

DIMENSIONI SPECIFICHE ACQUEDOTTO COMPRESO COMPRESORI
 -SCALATA
 -LARGHEZZA R. CIRCUITO COMPRESO TRACCI IN BARRA E COLLA
 -LARGHEZZA MASSIMA COMPRESA IN PARALLELO

